

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 708</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGALLI, GARAVAGLIA, GANGI, ORSENIGO, PELLICANO,  
MASSARI, COLUCCI, PILLITTERI, RIZZI, STERPA, USEL-  
LINI, BOCCHI, SERRENTINO, QUERCIOLO, LUCCHESI**

*Presentata il 25 ottobre 1983*

**Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 dicembre 1980, n. 930, nel disciplinare la materia dei servizi antincendi negli aeroporti ha previsto, all'articolo 4, che « negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A i locali e gli impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse, le annesse officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aero-

porti militari aperti al traffico civile tali progetti sono redatti d'intesa anche con il Ministero della difesa.

La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione ».

L'articolo 42 successivo, compreso nelle disposizioni finali e finanziarie, ha disposto:

« le competenze e gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti, per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli

aeroporti in concessione, dall'articolo 4, primo e terzo comma, sono entrambi assunti dal Ministero dei trasporti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Tale articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati, dopo che il testo del provvedimento, approvato dal Senato nella seduta del 30 luglio 1980 non lo conteneva, al fine di consentire l'approvazione di una legge che modificasse la norma dell'articolo 4 prevedendo che, in conformi-

tà ai principi generali, l'intero onere del servizio antincendi sugli aeroporti fosse a carico del Ministero degli interni, cui tale servizio compete istituzionalmente.

Poiché sta per concludersi il periodo previsto dall'articolo 42 succitato, in attesa che la materia possa trovare una definitiva soluzione con un provvedimento *ad hoc*, si ritiene indispensabile che detto periodo venga prorogato per altri tre anni.

A tal fine è stato predisposto il seguente articolo unico.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il periodo previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, durante il quale sono assunti dal Ministero dei trasporti le competenze e gli oneri attribuiti dall'articolo 4 della stessa legge al Ministero dei trasporti, per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli aeroporti in concessione, è prorogato di tre anni.